

COMUNE DI POGGIO RENATICO

PROVINCIA DI FERRARA

QUADRO PROGRAMMATICO

OGGETTO: Realizzazione di Impianto fotovoltaico a terra con potenza di picco pari a **49,3920 MWp** e potenza di immissione pari a **36,0000 MW**

COMMITTENTE: **SEAGULL HOLDING SRL**

UBICAZIONE: TANGENZIALE OVEST DI FERRARA

IMOLA, 14/05/2021

Il Tecnico

(ING. MINORCHIO MASSIMILIANO)



Ingegneria Integrata S.r.L. - S.T.P.

Ing. Massimiliano Minorchio
Via Ugo La Malfa, 10 - 40026 Imola (BO)
Tel: 0542/644055
Cell: 347-9126620
Email: minorchio.massimiliano@gmail.com



INDICE

1. PREMESSA	3
1.1. INTRODUZIONE	3
1.2. DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ANALISI	3
2. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	6
2.1. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)	6
2.2. STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE	10
2.2.1. <i>Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Poggio Renatico</i>	10
2.2.2. <i>Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Ferrara</i>	13
3. PIANI DI SETTORE.....	18
3.1 PIANO ENERGETICO REGIONALE (P.E.R.).....	18
3.2 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (P.A.I.R. 2020)	20
3.3 PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)	23
4. CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO ALLA NORMATIVA DI SETTORE VIGENTE	26
4.1 DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE REGIONE EMILIA - ROMAGNA Progr. N. 28 DEL 6 DICEMBRE 2010 (LINEE GUIDA REGIONALI).....	26
4.2 AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 387/2003 SS.MM.II.....	28
4.3. NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE ALLE LINEE ELETTRICHE	31
5. PRESENZA DI ALTRI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA.....	32
6. VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICI	33
6.1 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA	33
6.2 AREE CONTERMINI	36
7. ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE PARERI DA ACQUISIRE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	39

1. PREMESSA

1.1. INTRODUZIONE

Nel presente Quadro di Riferimento Programmatico (Q.R.P.) sono descritte ed esaminate, in accordo con le disposizioni della L. R. 4/2018 e s.m.i. e del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., le indicazioni tecnico – legislative presenti negli strumenti di pianificazione sovraordinati, con particolare riferimento all'area in cui si colloca l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in esame ed allo specifico tema trattato.

In particolare sono stati considerati i seguenti piani territoriali e piani di settore:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Ferrara;
- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Poggio Renatico;
- Piano Energetico Regionale (P.E.R.);
- Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R. 2020);
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.);

E' stata, inoltre, condotta un'analisi dei vincoli di tutela naturalistica e di vincoli di tutela sui beni storico - culturali e paesaggistici nonché sulle principali normative nazionali, regionali e locali di settore vigenti; in particolare è stata valutata la conformità dell'intervento alle disposizioni della Deliberazione Assembleare della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010 (Linee guida Regionali), del D.Lgs. 387/2003 s.m.i. e della L.R. 10/1993.

Occorre sottolineare che le prescrizioni e/o indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e nella normativa di settore, analizzate nel presente Quadro di Riferimento Programmatico, sono state valutate in modo da verificare la rispondenza alle stesse da parte degli interventi in progetto, compresa la definizione delle opere di mitigazione per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

1.2. DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ANALISI

Con riferimento agli elenchi di opere soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale dal D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (identificati negli Allegati alla Parte II), sono sottoposte alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d) del Decreto medesimo, le opere elencate nell'Allegato IV. Tra queste si evidenzia che al punto 2, lett. b) sono riportati gli "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW", tra i quali rientrano anche gli impianti fotovoltaici; la L. R. n.4/2018, come modificata dalla L. R. 27 Dicembre 2018, n. 24, riporta la stessa categoria di opere nell'Allegato

B.2, al punto B.2.8.

Il progetto in esame prevede la realizzazione, nella porzione occidentale del territorio comunale di Poggio Renatico, di un impianto fotovoltaico per una potenza elettrica complessiva di 49.3920 MWp.

Per la categoria di opera descritta la normativa prevedrebbe, quindi, l'attivazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A., come stabilito dall'art. 5 comma 1, lett. a) della L. R. 4/2018 e s.m.i.. A tale proposito si evidenzia che nel caso specifico è volontà del Proponente attivare una procedura di V.I.A. volontaria (così definita in quanto viene attivata senza essere obbligatoriamente richiesta dalla normativa vigente); tale opzione è prevista dall'art. 4, comma 2, lettera b) della L.R. 4/2018 e s.m.i.: *“su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a V.I.A. i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3”*.

Si è ritenuto opportuno attivare volontariamente la V.I.A. per consentire una valutazione appropriata degli impatti ambientali dell'opera e per accorpate nella omnicomprensiva procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (c.d. P.A.U.R.) tutti gli aspetti autorizzativi che è necessario affrontare per poter realizzare l'intervento; infatti, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. 4/2018 e s.m.i., *“[...] Il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, recandone indicazione esplicita.”*

Lo Studio di Impatto Ambientale è corredato, quindi, della documentazione progettuale ed amministrativa necessaria all'ottenimento delle concessioni, licenze, pareri e nulla osta per la realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

A tal proposito, si evidenzia che il D. Lgs n. 387/2003 e ss.mm.ii. specifica, all'art.12 comma 3, che *“la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili [...], nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad autorizzazione unica [...] nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*.

Inoltre, anche la L. R. n.4/2018 e s.m.i., all'art.21, prevede che:

- comma 1: *“ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:*

a) *opere pubbliche o di pubblica utilità”*

[l'art.12, comma 1, del D. Lgs. n. 387/2003 ss.mm.ii. specifica che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*];

- comma 2: *“il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat) [...] positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito*

elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito. [...] In tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale; in tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa [...] la Provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica, ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi";

- *comma 3: "il provvedimento autorizzatorio unico relativo ai progetti di cui agli articoli [...] 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n.241 del 1990".*

Con il presente procedimento di P.A.U.R., pertanto, ci si intende avvalere di quanto previsto dai citati art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. e art.21, commi 1, 2 e 3, della L. R. n. 24/2017 e ss.mm.ii. apportando le necessarie modifiche alla strumentazione urbanistica comunale. A tal fine, l'Allegato 1 al presente S.I.A. costituisce l'apposito elaborato in cui sono dettagliatamente rappresentati i contenuti della Variante urbanistica, sia in termini cartografici, sia in termini normativi.

Inoltre, il presente S.I.A. contiene gli elementi del Rapporto ambientale di V.A.S.-Val.S.A.T. (cfr. "Tabella 1.1.1 di raffronto tra i "Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13", i "contenuti essenziali della Valsat" e i contenuti del presente Studio di Impatto Ambientale, riportata nell'Introduzione generale allo Studio). Per quanto attiene all'individuazione dell'Autorità competente, si specifica che, ai sensi dell'art. 7, comma 2), lett. a) della L.R. 4/2018 e s.m.i., l'intervento in esame rientra tra i progetti di competenza della Regione (con le modalità di cui all'art. 15, comma 4, della L.R.13/2015).

2. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

2.1. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è stato approvato con Del. C.P. n.71 del 25.7.2003.

Con Del. C.P. n.134 del 21/12/2007 è stata approvata una variante parziale al P.T.C.P. che ha apportato alcune modifiche, aggiornamenti e integrazioni alla cartografia di Piano e alle Norme Tecniche di Attuazione.

In data 22/12/2008, con Delibera C.P. n.118, è stata approvata la Variante in materia di tutela delle acque, inadeguamento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia - Romagna.

In materia di pianificazione paesaggistica del territorio provinciale, il P.T.C.P. costituisce il Piano di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

Gli interventi in progetto interessano zone normate da alcuni articoli del P.T.C.P. vigente, di seguito esaminati.

Art.32 - Aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale

Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate all'individuazione delle aree che presentano particolare sensibilità alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (Tavola 5.2 e 5.6 di Piano "Il sistema ambientale") (figura 2.1.1). Le restanti attività, diverse da quelle indicate al comma precedente, sono soggette alla pianificazione urbanistica locale.

Si consideri, che il progetto non prevede la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

L'intervento in progetto risulta quindi compatibile con le disposizioni del presente articolo.

Art. 20 – Gli elementi morfologico-documentali: i dossi e le dune


Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della morfologia del territorio ferrarese, testimoniano le tappe della costruzione e trasformazione della pianura alluvionale e delle sue forme di popolamento, sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione delle falde di acqua dolce; la perimetrazione dei dossi e delle dune, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda gli elementi di sicuro rilievo sovracomunale e può essere integrata dalla pianificazione comunale, o da essa modificata esclusivamente per essere portata a coincidere con il più vicino limite fisicamente rilevabile sul territorio, in ogni caso senza interrompere la continuità della zona di tutela.

Il comma 2 stabilisce che in base alla lettura complessiva degli elementi caratterizzanti il territorio ferrarese e per le finalità assegnate al presente Piano, i dossi e le dune di interesse sovracomunale sono suddivisi in:

- dossi e dune di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo;
- dossi e dune di rilevanza esclusivamente geognostica; e come tali individuati con diversa forma grafica nelle tavole di Piano. La linea di individuazione del Sistema costiero indica il limite tra il sistema di prevalenza del dosso e quello di prevalenza della duna nella identificazione della morfologia territoriale da tutelare.

Il cavidotto di collegamento dall'area di progetto fino alla centrale di Alta Tensione di Aranova, che si estende per circa 5,7 km, essendo interrato a circa 1,60 mt di profondità non entrerà in contatto con i dossi descritti al comma 2 lettera a.

L'intervento in progetto risulta quindi compatibile con le disposizioni del presente articolo.



TAV 5.2 E 5.6 - IL SISTEMA AMBIENTALE

LEGENDA

Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio

COSTA

- sistema costiero (art.12)
- zone urbanizzate in ambito costiero (art. 14)
- zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (art. 13)
- zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15)

LAGHI, CORSI D'ACQUA E ACQUE SOTTERRANEE

- zone di tutela dei corsi d'acqua (art.17)
- invasi ed alvei dei corsi d'acqua (art. 18)
- zone di tutela dei corpi idrici sotterranei (art.26)
- aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale (art.32)

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

AMBITI DI TUTELA

- zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.19)
- zone di tutela naturalistica (art. 25)
- rete natura 2000 ZPS - zone di protezione speciale (art.27bis)
- rete natura 2000 SIC - siti di interesse comunitario (art.27bis)
- rete natura 2000 ZPS e SIC (art.27bis)
- stazioni di parco

VMG : Volano Mesola Goro

VALCOM : Valli di Comacchio

- unità di paesaggio (art.8)
- progetti di valorizzazione ed ambiti di trasformazione territoriale (art.28)
- ambiti di paesaggio notevole (art.9)
- dossi o dune di rilevanza storico documentale e paesistica (art. 20 c. 2a)
- dossi o dune di rilevanza idrogeologica (art. 20 c. 2b)
- strade panoramiche (art.24)

Zone ed elementi di particolare interesse storico

ZONE ED ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO

- complessi archeologici (art. 21 c.2a)
- aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21 c.2 b1)
- aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 21 c. 2 b2)
- strade storiche (art.24 c. 1a)
- idrografia storica (art. 24 c.1 b)

Figura 2.1.1: Tavola 5.2 e 5.6 del PTCP_ Il sistema ambientale

Per poter coerentemente orientare e programmare gli interventi e per poter attuare comunque politiche di rafforzamento dell'accessibilità e adeguatezza della rete alle diverse specificità territoriali, il PTCP, partendo dalla gerarchizzazione della rete operata dal PRIT98, individua a sua volta, a "cascata", gli assi di rilievo strategico.

Il **PRIT98** individuava, come *Grande Rete*, la seguente (figura 2.1.2):

- Autostrada A13, con 2 caselli di accesso (FE-sud e FE-nord);
- Raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi;
- SS 16 Adriatica, dal confine veneto al confine ravennate;
- Strada Cispadana, della quale è prevista la trasformazione in autostrada regionale;
- Itinerario E55 dal confine con la regione Veneto al confine con la provincia di Ravenna.

Il **PTCP**, in relazione al livello di accessibilità che la rete regionale e la provinciale deve garantire al territorio, recependo le previsioni del PRIT'98, individua i seguenti livelli gerarchici:

1. *Grande Regionale;*
2. *Rete di Base regionale;*
3. *Rete Provinciale Primaria;*
4. *Rete provinciale Secondaria.*

In base a tali livelli la viabilità ricadente in territorio provinciale è individuata come segue:

a) *Grande Rete regionale*, costituita dagli assi che il PRIT '98 inserisce nella Grande Rete:

- Autostrada A13, con 2 caselli di accesso (FE-sud e FE-nord);
- Raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi;
- SS 16 Adriatica, dal confine veneto al confine ravennate;
- SS 723, dalla SS 16 al raccordo autostradale;
- Strada Cispadana, della quale è prevista la trasformazione in autostrada regionale;
- Itinerario E55 dal confine con la regione Veneto al confine con la provincia di Ravenna.

Il PTCP considera come *prioritari* i seguenti interventi, già previsti negli strumenti di programmazione sovraordinati, sulla rete stradale:

- Realizzazione della terza corsia sulla autostrada A13 (da Bologna a Ferrara con estensione anche al ponte sul Po);
- Completamento della variante alla SS16 in territorio provinciale (realizzazione lotto Argentaponte Bastia sul Reno);
- Completamento Tangenziale Est (da SP2 al ponte sul Po a Ro Ferrarese);
- Trasformazione della Cispadana in Autostrada e suo completamento;
- Realizzazione della E55 tra Ravenna e Mestre;
- Messa in sicurezza del nodo SS309 sul porto canale di Porto Garibaldi;
- Nuova viabilità di adduzione alla Autostrada Cispadana: dal casello di Pilastrello a Vigarano

Mainarda (non compresa nel progetto Cispadana autostradale, di cui all'Accordo RER- Comuni) previo adeguato studio di traffico che motivi l'intervento, con attenzione a tutte le componenti della mobilità.

Per alcuni di questi interventi sono già definiti i tracciati nei progetti approvati.

Il tracciato della Autostrada Cispadana e della viabilità di adduzione verso Cento e verso Bondeno è individuato dal progetto definitivo su cui è in fase di ultimazione la procedura di VIA statale. I PSC dei Comuni interessati dovranno recepire le soluzioni definitive nei loro strumenti urbanistici.

L'area di progetto risulta limitrofa all'A13 Bologna – Padova, proprio per questo si è tenuto conto della fascia di rispetto di 60 mt dalla strada.

Il cavidotto di collegamento, invece, attraversa l'A13 Bologna – Padova, con una Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) che inizierà a scendere 15mt prima della recinzione autostradale, passerà sotto il fondo stradale ad una profondità di 3mt e uscirà 15 mt oltre la seconda recinzione.

L'intervento in progetto risulta quindi compatibile con le disposizioni del presente articolo.




Figura 2.1.2: Tavola 5.2.2 e 5.2.6 del PTCP_ Ambiti con limitazioni d'uso

2.2. STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE

2.2.1. Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Poggio Renatico

L'area oggetto di studio ricade nel Comune di Poggio Renatico, il quale è dotato del Piano Regolatore Generale (fig. 1) approvato e operativo dal 14/11/2000, in seguito alla Delibera della Giunta Provinciale n.505/2000, ed ha subito numerose varianti non sostanziali.

In base alla consultazione degli elaborati grafici disponibili sul sito: "http://sitcomuniweb.geographics.eu/Html5Viewer/index.html?LOCALE=itIT&viewer=CMV_POGGIO_RENATICO.POGGIO_RENATICO", è stato verificato che l'area oggetto di studio ricade in Zona produttiva di espansione - D4, ovvero come zona destinata ad insediamenti industriali di nuovo impianto (Art. 40 delle NTAdel PRG).

Art. 40- Zona produttiva di espansione – D4

1. La zona produttiva "D4" è una zona destinata ad insediamenti industriali di nuovo impianto.

Usi ammessi:

- U1 solo di pertinenza alle attività insediate
- U4, U5.1, U7, U8, U10, U13, U14, U16, U18, U19, U21, U22, U23, U26
- AG agricoli solo per edifici esistenti e se connessi all'attività agricola

Interventi ammessi

- Recupero: R1, R2, R6, R9 sugli edifici esistenti purché l'uso sia fra quelli ammessi al comma 2.
- Nuova costruzione: NC3, NC4.

Modalità d'attuazione:

- Intervento edilizio diretto per gli interventi sugli edifici esistenti.
- Piano particolareggiato da attuarsi anche per stralci

Indici e parametri:

- $U_t = 6000 \text{mq/ha}$ ($0,60 \text{mq/mq}$)
- Strade = secondo necessità con larghezza minima di ml 12,00 comprensivi di marciapiedi
- $Q_{\text{max}} = 50\%$
- Standard = 5% di St per parcheggi - 10% di St per verde oltre a quelli per i singoli usi
- S_m = intero comparto indicato in cartografia o stralcio funzionale nel rispetto delle quote di standard previo N.O. preventivo dell'Amministrazione Comunale sentita la Commissione PRG
- Distanze = secondo quanto prescritto nelle presenti Norme con un minimo dal ciglio stradale di ml 10,00

Prescrizioni particolari

E' ammessa la costruzione di nuove residenze connesse con l'attività produttiva da insediarsi alle seguenti condizioni:

- Non superiore a 150 mq di Su per ogni azienda;
- Qualora vi siano due titolari che svolgano attività diretta nell'azienda o un familiare di 1° grado del titolare, sono consentiti 300 mq di Su totali.

Tra i tanti usi ammessi, il piano individua come U.22, gli impianti tecnologici:

“Gli impianti tecnologici comprendono insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, quali le centrali e sottostazioni tecnologiche, gli impianti di adduzione, distribuzione e smaltimento, gli impianti per la regolazione delle acque, gli impianti per il trattamento dei rifiuti e simili; ne fanno parte altresì gli spazi di servizio e di supporto, i locali accessori e gli spazi tecnici.

Le antenne ed i tralicci per impianti tecnologici dovranno essere realizzati in modo di mitigare l'impatto con il paesaggio circostante e nel rispetto della normativa ambientale e sanitaria. L'installazione di impianti ammessi dall'U22 dovrà essere preceduta da una valutazione preventiva che ne accerti la compatibilità ambientale in relazione al tipo di impianto da installare ed alla relativa zona urbanistica di ubicazione.” (art. 18 delle NTA).

Le prescrizioni previste dal PRG di Poggio Renatico per la zona produttiva industriale di espansione non interferiscono con la costruzione dell'impianto fotovoltaico e permettono di mitigare l'impatto paesaggistico degli stessi impianti tecnologici con interventi di forestazione e piantumazione.

In fase di progettazione si è tenuto conto dei vincoli presenti escludendoli dall'area utile per l'installazione delle strutture fotovoltaiche.

Nelle fasce di rispetto fuori dai centri abitati oltre a tutti gli impianti tecnici necessari al funzionamento della viabilità ferroviaria sono consentiti gli usi urbani o agricoli ammissibili negli edifici esistenti della zona agricola limitrofa.

L' art. 12 delle NTA del PRG disciplina le distanze da mantenere dai confini di proprietà, dai confini di zona, tra fabbricati e dalle strade. In particolare, le distanze dai confini di proprietà da rispettare per gli interventi di nuovo impianto corrispondono a mt. 5 riducibili fino a mt. 1,5 con apposito atto fra i confinanti redatto nel rispetto del Codice Civile ed altre norme ad esso collegato; è generalmente ammessa la costruzione in confine con apposito atto fra i confinanti redatto nel rispetto del Codice Civile ed altre norme ad esso collegato. Per le distanze dai confini di zona da rispettare è sempre ammessa la costruzione sul confine di zona in caso questo non corrisponda al confine di proprietà. Qualora tali confini coincidano, valgono le norme relative ai confini di proprietà. Per le distanze dalle strade fuori dai centri abitati sono regolate dal D.I. 1404/68 e s. m., dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Il progetto è stato sviluppato rispettando le distanze previste dai fabbricati, dai confini di proprietà e

dalle strade. Inoltre non vi sono interferenze tra le aree di progetto e le tutele previste per gli edifici esistenti in territorio agricolo censimenti e classificati (ex art. 40 della L.R. 47/78 e s.m. art 54 delle NTA del PRG comunale).

In conclusione si può affermare che le particelle interessate dal progetto sono compatibili con le destinazioni d'uso e risultano essere al di fuori dei vincoli previsti dalla strumentazione urbanistica vigente.





Figura 2.2.1.1: Inquadramento dell'area di intervento su PRG di Poggio Renatico

2.2.2. Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Ferrara

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Ferrara (fig. 2.2.2.1 e 2.2.2.2) è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale 21901 del 16/04/2009.

Il PSC rappresenta lo strumento di pianificazione urbanistica per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale e per tutelarne l'integrità fisica e ambientale e l'identità culturale.

A tal fine il PSC si propone i seguenti obiettivi generali:

- La riqualificazione e il completamento della città e degli insediamenti esistenti, con particolare riguardo alle parti della città contemporanea e alle frazioni;
- L'estensione dei caratteri di qualità urbana del centro storico ai quartieri periferici;
- La costruzione di nuove reti e connessioni sul territorio ed in particolare per quanto riguarda gli spazi verdi e le aree rurali limitrofe ai centri urbani, le attrezzature pubbliche, i percorsi pedonali e le piste ciclabili;
- La tutela del centro storico e del patrimonio culturale rappresentato dal territorio ferrarese;
- La salvaguardia dei valori naturali e ambientali e il miglioramento dello stato dell'ambiente;
- Il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, la promozione della dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente.

Nella tav. 4.1 – Sistemi, il PSC cerca di restituire quest'articolazione in quattro sistemi principali articolati a loro volta in numerosi sub-sistemi. I sistemi principali sono quelli della mobilità, dell'abitare, della produzione, dell'ambiente e delle dotazioni territoriali.

Il sistema ambientale si articola in una serie di subsistemi che definiscono:

- Le connessioni geografiche strutturali;
- Le aree agricole del forese;
- Le aree agricole di cintura;
- L'ambito del Parco Bassani;
- Le aree di mitigazione e compensazione ambientale;
- Le aree della città verde;
- Le aree per le attrezzature collettive.

Dall'analisi degli elaborati di Piano è stata valutata la compatibilità di una delle future cabine secondarie da realizzarsi in prossimità del confine con Poggio Renatico, lungo l'Asse viario Cispadano. L'intervento non contrasta con le previsioni di piano e non interessa vincoli ambientali o paesaggistici.

Inoltre il caviodotto dell'area 1-3 corre lungo un tratto di pista ciclabile che ha la funzione di connessione ambientale lungo un tratto di rete ecologica di progetto, ma visto che l'opera sarà completamente interrata non creerà interferenze con le previsioni del piano strutturale. Inoltre la cabina di primaria dell'area 1-3 sarà ubicata nella zona produttiva, che si trova nel sistema insediativo della produzione, quindi anch'essa non contrasta con i vincoli di piano. art. 11.2.3. Percorsi ciclabili.

1. Questo componente del sub-sistema è costituito dalla rete di percorsi ciclabili che collega la città con i principali centri del forese, e le diverse parti della città tra loro.
2. I percorsi ciclabili previsti dal PSC si articolano in:
 - a) percorsi di connessione territoriale (Primaro, destra e sinistra; Po-Eurovelo; Poatello; Volano, destra e sinistra; Burana) e di collegamento urbano;
 - b) Percorsi di connessione ambientale.
3. Il PSC si pone l'obiettivo di realizzare una connessione ciclabile tra le varie parti del territorio con particolare attenzione all'accessibilità alle attrezzature e ai servizi collettivi.
4. Indirizzi A tal fine il RUE e i POC dovranno prevedere di:
 - Completare la rete di percorsi ciclabili, realizzandone i tratti mancanti e sistemando quelli esistenti favorendone la continuità e la riconoscibilità rispetto al ruolo individuato; estendere, in particolare, i percorsi ciclabili e ciclo-pedonali di avvicinamento alle scuole (percorsi sicuri casa-scuola) e sugli itinerari a più elevata frequentazione; va previsto, ove possibile, l'uso dei manufatti stradali esistenti;
 - Favorire il trasporto integrato metropolitana-bicicletta per valorizzare entrambe come modalità alternative ai collegamenti tra le diverse parti del territorio e di accesso alle più importanti attrezzature urbane (ad est: ospedale di Cona; a nord: Parco Bassani, ecc.).
5. Indirizzi Per la realizzazione delle azioni di promozione della mobilità ciclabile di cui all'art. 19 del PTRQA, verrà istituito un apposito capitolo di spesa, finanziato anche con parte degli introiti provenienti dalle sanzioni amministrative riscosse a seguito di violazioni al Codice della Strada.

Art. 10.4. Sub-sistema: aree agricole Parco Bassani

1. Il sub-sistema "Aree Agricole Parco Bassani" è costituito dalle aree agricole oggetto del Progetto di Tutela e Valorizzazione vigente;
2. Per tali aree si conferma l'obiettivo di realizzare un parco agricolo. I POC e il RUE dovranno prevedere tutte le azioni necessarie a tale scopo, anche mediante l'assegnazione di appositi diritti edificatori compensativi nelle aree comprese nelle sottoclassi di suolo C di cui alla tavola 6.2, se del caso prevedendo le necessarie revisioni al Progetto di Tutela e Valorizzazione.

Art. 13.4. Sub-sistema: piccola e media impresa

1. Il sub-sistema "piccola e media impresa" è costituito da una sequenza di tessuti di edifici di medie e grandi dimensioni, ospitanti attività artigianali e della piccola e media industria.

2. Obiettivo del PSC è quello di completare ed ampliare gli insediamenti esistenti compattandone le parti di collegamento con la città e l'ambiente rurale e garantendo adeguati sistemi di compensazione ambientale delle aree coinvolte.

indirizzi Il RUE e i POC dovranno prevedere che gli interventi in queste aree siano accompagnati da adeguate misure di compensazione e mitigazione dell'impatto ambientale, cercando di collocare gli insediamenti esistenti e nuovi all'interno di un sistema di reti e connessioni naturali. Particolare attenzione dovrà essere posta per garantire una adeguata permeabilità dei suoli e una consistente quantità di aree verdi e alberature.

Art. 16.11 - Percorsi ciclabili di connessione ambientale

1. Individuano i percorsi tematici di collegamento tra le diverse emergenze ambientali, naturalistiche, culturali, presenti sul territorio.
2. Va garantita, oltre alla continuità della percorrenza ciclabile, anche adeguata segnalazione del tema e degli ambiti attraversati.

Il cavidotto verrà completamente interrato e quindi non contrasterà con i vincoli della pianificazione vigente del comune di Ferrara che coincide in alcuni tratti con una direttrice di collegamento ecologico dove è prevista una pista ciclabile.




Figura 2.2.2.1: Tav. 5.1 del PSC di Ferrara_ Trasformazioni

L'area di progetto non interessa alcuna area di trasformazioni individuate dal Piano Strutturale Comunale.




Figura 2.2.2.2: Tav. 5.2 del PSC di Ferrara _ Rete ecologica e del verde

Art. 25.2 - Edifici, insediamenti e infrastrutture di interesse storico

4. Viabilità e idrografia storiche.


Sono costituite dalle strade storiche e dai tracciati ancora rinvenibili dei canali artificiali storici del territorio ferrarese.

Direttive Per tali elementi il RUE e i POC dovranno adeguarsi ai commi 2 e 3 dell'art.24 del PTCP e successive modifiche e integrazioni. In particolare, dovrà essere mantenuto l'andamento sia planimetrico che altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere progettate e approvate secondo le prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 24 del PTCP e successive modifiche e integrazioni.

Art. 25.5 Tutela paesaggistica

5. Alberi monumentali, filari e siepi

La tavola 6.1.1 (fig. 2.2.2.4) individua gli alberi monumentali, nonché i filari e le siepi di interesse paesaggistico, assoggettati a tutela ai fini del loro mantenimento e ripristino. La manutenzione delle siepi e delle alberature dovrà essere effettuata mediante attrezzature e metodiche idonee a preservarne la qualità visiva, la ricrescita, la funzione di preservazione della fauna che vi è ospitata, a tutela della biodiversità.




TAV. 6.1.1 - TUTELA STORICO CULTURALE E AMBIENTALE

4.0 EDIFICI INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STORICO		
4.1 edifici di interesse storico-architettonico	art. 25.2.1	
4.3 vincoli monumentali	art. 25.2.1	
4.4 edifici di pregio storico-culturale e testimoniale	art. 25.2.2	
4.5 manufatti incongrui	art. 30	
4.6 manufatti storici	art. 25.2.2	
4.7 parchi storici	art. 25.2.3	
4.8 viabilità storica	art. 25.2.4	
4.9 dossi e rilevati	art. 25.2.5	
4.10 idrografia storica	art. 25.2.4	

7.0 TUTELA PAESAGGISTICA		
7.1 vincoli paesistici ex lege	art. 25.5.1	
7.2 vincoli paesistici specifici	art. 25.5.2	
7.3 strade panoramiche	art. 25.5.3	
7.4 rispetto strade panoramiche	art. 25.5.3	
7.5 alberi monumentali	art. 25.5.4	
7.6 filari monumentali	art. 25.5.4	
7.7 filari e siepi	art. 25.5.4	
7.8 unità di paesaggio	art. 25	

Figura 2.2.2.3: Tav. 6.1.1 del PSC di Ferrara _ Tutela Storico Culturale e Ambientale

Li dove il percorso del cavidotto si trova su strade affiancate da filari di alberi e siepi saranno rispettate le distanze dalla vegetazione esistente, per non creare danno alle radici degli alberi o alle siepi.



TAV. 6.1.3 - VINCOLI IDRAULICI E INFRASTRUTTURE

VINCOLI IDRAULICI E IDROGEOLOGICI		riferimento NTA
fascia A Piano di Bacino Po	art. 26.1.1	
fascia B Piano di Bacino Po	art. 26.1.2	
fascia rischio effetto dinamico Po	art. 26.1.3	
aree a rischio di allagamento	art. 26.1.4	
paludai	art. 26.1.5	
aree a ridotta soggiacenza della falda freatica	art. 26.1.6	
corpi idrici sotterranei	art. 26.1.7	
corsi d'acqua e canali di bonifica	art. 26.1.8	
RISPETTO INFRASTRUTTURE		
strade	art. 26.2.1	
ferrovie	art. 26.2.2	
aeroporto	art. 26.2.3	
cimiteri	art. 26.2.4	
depuratori	art. 26.2.5	
elettrodotti	art. 26.2.6	
cabine alta tensione	art. 26.2.6	
impianti per l'emittenza radio televisiva	art. 26.2.7	
pipeline	art. 26.2.8	
gasdotti	art. 26.2.9	

Figura 2.2.2.4: Tav. 6.1.3 del PSC di Ferrara _ Vincoli Idraulici e Infrastrutture

Art. 26.1 - Vincoli idraulici e idrogeologici

5. Paleoalvei Individua le aree soprastanti gli antichi percorsi dei corsi d'acqua e caratterizzati da depositi di sabbie a varia granulometria (figura 2.2.2.4). Direttive Per tali aree alle quali viene affidata la ricarica della falda, il PSC vieta l'insediamento di attività a rischio di inquinamento della falda. Rispetto agli interventi in queste aree il RUE e i POC, nel rispetto dell'art. 20, commi 5 e 6, del PTCP, dovranno porre particolare attenzione alla conservazione di un elevato grado di permeabilità del suolo, mantenendo in massima efficienza la funzione primaria di tali aree quali punti privilegiati di ricarica e distribuzione dell'acquifero dolce sotterraneo. Laddove non vi sia rischio di infiltrazione di inquinanti, si dovrà evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio. Il RUE dovrà prevedere idonee indicazioni comportamentali per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la edificazione in tali aree, nonché prescrivere lo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche raccolte in aree non soggette a percolazioni inquinanti.

Per quanto riguarda le intersezioni con alter reti presenti sul percorso del cavidotto non ci sono interferenze rilevanti con infrastrutture che possano compromettere la fattibilità del progetto. Inoltre una parte del percorso passa per un'area do paleoalvei ma il percorso coincide con la sede stradale quindi già stabile.

Dall'analisi dal strumento urbanistico vigente si può constatare che l'intervento è compatibile con le destinazioni d'uso comunali, per cui la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile. Il cavidotto verrà completamente interrato e quindi non contrasterà con i vincoli della pianificazione vigente del comune di Poggio Renatico e Ferrara.

3. PIANI DI SETTORE

3.1 PIANO ENERGETICO REGIONALE (P.E.R.)

Il Piano Energetico Regionale (di seguito P.E.R.), approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1 Marzo 2017, fissa le strategie e gli obiettivi della Regione Emilia – Romagna per clima ed energia sino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo delle energie rinnovabili (obiettivo al quale il presente progetto intende concorrere), di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia quali *drivers* di sviluppo dell'economia regionale.

Per la Regione Emilia – Romagna diventano, pertanto, strategici i seguenti obiettivi:

- La riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli

del1990;

- L'incremento al 20% al 2020 ed al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- L'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 ed al 27% al 2030.

Trasporti, elettrico e termico, con le relative ricadute all'interno del territorio regionale, sono i tre settori su cui si concentreranno gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea e recepiti dal P.E.R.

Per la realizzazione delle nuove strategie energetiche della Regione Emilia – Romagna, il P.E.R. è affiancato dal Piano Triennale di attuazione 2017 – 2019.

Dalla consultazione della Relazione relativa alle “Policies attuate e monitoraggio dei risultati raggiunti” del Piano, emerge che, in termini assoluti, lo sforzo maggiore dovrà essere realizzato per lo sviluppo del fotovoltaico, per il quale gli obiettivi dello scenario tendenziale¹ del P.E.R. sono pari a 2.533 MW (in linea con gli attuali tassi di penetrazione del fotovoltaico in Emilia - Romagna), mentre quelli dello scenario obiettivo, pari a 4.333 MW, appaiono più lontani da raggiungere.

Il progetto dell'impianto fotovoltaico preso in esame intende senza dubbio concorrere al raggiungimento di tali obiettivi.

¹ Il P.E.R., nel delineare la strategia regionale, individua due scenari energetici: uno scenario “tendenziale” ed uno scenario “obiettivo”. Lo **scenario energetico tendenziale** tiene conto delle politiche europee, nazionali e regionali adottate fino a questo momento, dei risultati raggiunti dalle misure realizzate e dalle tendenze tecnologiche e di mercato considerate consolidate. Si tratta dunque di una prospettiva dove non si tiene conto di nuovi interventi ad alcun livello di governance. Lo **scenario obiettivo** punta invece a tragguardare gli obiettivi Ue clima-energia del 2030, compreso quello relativo alla riduzione delle emissioni serra, che costituisce l'obiettivo più sfidante tra quelli proposti dall'UE. Questo scenario è supportato dall'introduzione di buone pratiche settoriali nazionali ed europee ritenute praticabili anche in Emilia - Romagna e rappresenta, alle condizioni attuali, un limite sfidante ma non impossibile da raggiungere gli attuali tassi di penetrazione del fotovoltaico in Emilia - Romagna), mentre quelli dello scenario obiettivo, pari a 4.333 MW, appaiono più lontani da raggiungere.

3.2 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (P.A.I.R. 2020)

Il Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R.) 2020, primo Piano di livello regionale per il risanamento e la gestione della qualità dell'aria, è stato elaborato dalla Regione Emilia - Romagna in attuazione del D. Lgs. 155/2010 e della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente. Il Piano è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 Aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 Aprile 2017, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

Il P.A.I.R. è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia - Romagna individua le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti atmosferici e perseguire i valori obiettivo definiti dall'Unione Europea. L'orizzonte temporale massimo per il raggiungimento di suddetti obiettivi è fissato all'anno 2020, in linea con le principali strategie di sviluppo europee e nazionali. Il P.A.I.R. individua, altresì, alcune misure da attuarsi in fase successiva, in un'ottica di programmazione di lungo periodo, al fine di mantenere i risultati conseguiti a fronte del prevedibile cambiamento del contesto socio – economico.

Lo scenario di Piano, ottenuto mediante il confronto tra gli scenari “di riferimento”, “tendenziale” e “obiettivo di piano”, mostra il rispetto, all'anno 2020, dei valori limite per gli inquinanti atmosferici critici PM₁₀, PM_{2,5}, NO_x su quasi tutto il territorio regionale. Il Piano considera che possano verificarsi superamenti dei limiti di legge residui, in particolar modo negli anni meteorologicamente più sfavorevoli ed in ogni caso localizzati in porzioni limitate di territorio; nell'eventualità che suddetti superamenti si verificassero, il Piano prevede misure aggiuntive.

Di seguito si riportano i principali articoli delle Norme Tecniche di Attuazione analizzati per la discussione del caso in esame.

Art. 4 – Zonizzazione di superamento

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'agglomerato di Bologna e nelle tre zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest caratterizzate da una qualità dell'aria omogenea.


Per l'efficace applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell'aria, nell'ambito del territorio regionale, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM₁₀ e di ossidi di azoto (NO_x).

3. A fini di informazione e ricognizione le rappresentazioni cartografiche delle zone di cui al comma 1 e delle aree di cui al comma 2 sono riportate nell'Allegato 2 del Piano.

L'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto è ricompresa in “Area Superamento PM₁₀ + NO₂” (cfr. Allegato 2-A) ed entro la zonizzazione “IT0893 – Pianura Ovest” (cfr. Allegato 2-B), come desumibile dalla Figura 3.2.1. Si specifica, inoltre, che l'area di cui trattasi è posizionata in campo aperto.

ALLEGATO 2 – Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2

Allegato 2 - A – Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno di riferimento 2009



Allegato 2 - B - Zonizzazione dell'Emilia-Romagna ai sensi del D.Lgs. 155/2010




Figura 3.2.1 – Allegati 2-A e 2-B della Relazione di Piano (P.A.I.R. 2020 Emilia - Romagna).

Art. 12 – Obiettivi

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano – romagnoli, nel rispetto della normativa vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:

- a) riduzione del 47 per cento delle emissioni di PM10 al 2020;*
- b) riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x) al 2020;*
- c) riduzione del 27 per cento delle emissioni di ammoniaca (NH₃) al 2020;*
- d) riduzione del 27 per cento delle emissioni di composti organici volatili (COV) al 2020;*
- e) riduzione del 7 per cento delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂) al 2020.*

2. Il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D. Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D. Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono ovvero sulle principali sorgenti di emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

Gli obiettivi di Piano, oltre ad essere espressi in termini di riduzione rispetto alle emissioni riscontrate nel 2010 (cfr. articolo 12 sopra richiamato), sono ulteriormente declinati per settore (produzione energia elettrica, riscaldamento edifici, industria, estrazione combustibili fossili, uso solventi, trasporti su strada, altri sorgenti mobili, rifiuti ed agricoltura) e suddivisi per Provincia.

Art. 20 – Saldo zero

Ai sensi dell'art. 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano *“la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo”*.

Come specificato nel § 9.7.1. della Relazione di Piano per *“ridotto al minimo”* s'intende il fatto che *“siano state adottate tutte le possibili misure di mitigazione che comportano la minimizzazione dell'impatto sulla qualità dell'aria. Le eventuali misure di compensazione dovranno essere prescritte tenuto conto anche della sostenibilità economica”*.

L'impianto di progetto è in grado di produrre energia elettrica da fonte primaria (solare). Lo sfruttamento del sole quale fonte energetica alternativa garantisce, globalmente, la mancata emissione in atmosfera di gas serra (principalmente CO₂ e di altri inquinanti) rispetto alla produzione di energia da fonti energetiche tradizionali. Non determinando emissioni in atmosfera ed anzi concorrendo al suo contenimento globale, il progetto in esame è valutato favorevolmente e non presenta elementi di contrasto con gli obiettivi di Piano.

3.3 PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito P.G.R.A.) è uno strumento di pianificazione previsto dalla Direttiva Europea n. 2007/60/CE (c.d. Direttiva Alluvioni) del 23/10/2007 che intende istituire *“un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche [...]”* (articolo 1). La citata Direttiva è stata recepita in Italia con D. Lgs. 49/2010 *“Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”*.

Dopo un lungo *iter*, i P.G.R.A. (Distretto del Po, Distretto Appennino Settentrionale, Distretto Appennino Centrale) sono stati adottati entro i termini previsti dalla Direttiva Alluvioni (22/12/2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per essere approvati in data 3/03/2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE, dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 nonché dell'art. 4 del D. Lgs. 219/2010.

L'area di studio è ricompresa nel Distretto Padano, in cui ricadono le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Il Piano si compone di una parte cartografica costituita dalle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino, di una relazione generale comprensiva di allegati di approfondimento nonché del *“Programma di Misure”* relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 7, c. a) del D. Lgs. 49/2010 e di una sezione relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità ed analisi (ex art. 7, c. b) del D. Lgs. 49/2010) a cura dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Sulle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* (elaborate, approvate e pubblicate ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 49/2010) si è basata la diagnosi di criticità condotta nel P.G.R.A. che definisce, *“in linea generale per l'intero bacino del F. Po, la strategia per la riduzione del rischio alluvioni, la tutela della vita umana e del patrimonio economico, culturale ed ambientale esposto a tale rischio incardinandola su 5 obiettivi operativi, fra i quali sono compresi il miglioramento delle conoscenze riguardanti la pericolosità ed il rischio di alluvioni e la riduzione dell'esposizione al rischio che si dovrà raggiungere anche con azioni volte ad assicurare maggior spazio ai fiumi. [...] Il PGRA individua poi per le Aree a Rischio Significativo (ARS) raggruppate nei tre distinti livelli di gestione (distrettuale, regionale e locale) le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.”*

Per il Piano in esame è stata, inoltre, verificata la coerenza con la previgente pianificazione di bacino del F. Po per l'assetto idrogeologico (P.A.I. e P.A.I. Reno). Verificato che il P.G.R.A. *“agisce in un'ottica di efficace coordinamento con il PAI e con la Pianificazione di emergenza della Protezione Civile”*, si è palesata la necessità di procedere ad un aggiornamento degli elaborati della vigente pianificazione del P.A.I. e P.A.I. Reno (fig. 3.3.1), non risultando sovrapponibili le aree allagabili rispetto alle Mappe redatte ai sensi del D. Lgs. 49/2010 oltre che mancanti quelle relative alle coste lacuali e marine e lungo i reticoli irrigui e di bonifica.

Lo strumento per la valutazione e la gestione del rischio è rappresentato dalle sopra citate mappe della

pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 D. Lgs. 49/2010; art. 6 Dir. 2007/60/CE). In particolare, le *Mappe della pericolosità* riportano l'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali e artificiali), con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti) distinti con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento (fig. 3.3.2).

Si osserva che l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, come desumibile dalla consultazione della 203NE-MALABERGO, non è compresa in una zona classificata in classe di alta pericolosità, bensì in una zona classifica come P2 – M (alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità). L'impianto, dunque, non genera cambiamenti sull'assetto idrogeologico dell'area, per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione "R05_Invarianza Idraulica".

Le *Mappe del rischio* segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi potenzialmente esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) ed il corrispondente livello di rischio, distinto in 4 classi rappresentate mediante con diversa colorazione: giallo (*R1 - Rischio moderato o nullo*), arancione (*R2 - Rischio medio*), rosso (*R3 - Rischio elevato*), viola (*R4 - Rischio molto elevato*).

Si specifica che l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, come desumibile dalla consultazione della sezione 199NE – Parma Sud - Ovest, non è soggetta ad alcun livello di rischio (cfr. Fig. 3.3.3).

Per quanto sopra argomentato, non si rilevano elementi di incongruità per la realizzazione delle previsioni progettuali.

PAI FIUME RENO - TAVOLA B4




Figura 3.3.1 - Stralcio del PAI Fiume Reno – Tavola B4- Piano di bacino Autorità del Fiume Reno; in magenta l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto (fuori scala).




Figura 3.3.2 - Stralcio della Mappa della Pericolosità - Sez. 203NE del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni




Figura 3.3.3 - Stralcio della Mappa del Rischio - Sez. 203NE del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – Reticolo secondario; in rosso l'area di ubicazione degli impianti fotovoltaici (fuori scala).

4. CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO ALLA NORMATIVA DI SETTORE VIGENTE

4.1 DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE REGIONE EMILIA - ROMAGNA PROGR. N. 28 DEL 6 DICEMBRE 2010 (LINEE GUIDA REGIONALI)

Il 6 Dicembre 2010 l'Assemblea Legislativa dell'Emilia - Romagna ha emanato la Delibera n. 28 avente come oggetto la "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica". Nell'Allegato 1 della Delibera sono elencati e descritti i criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici nell'ambito della Regione Emilia - Romagna; per l'individuazione e la localizzazione delle aree e dei siti disciplinati dall'Allegato in oggetto "occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi."

Al punto A) di tale Allegato sono elencate le aree considerate non idonee all'installazione di impiantifotovoltaici con moduli ubicati al suolo (Tabella 4.1.1).

Aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo			Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
1	Zone di particolare tutela paesaggistica, come perimetrare nel PTPR, ovvero nei piani provinciali e comunali che ne abbiano dato attuazione.	1.0 zone di tutela naturalistica (art. 25 P.T.P.R.)	L'area di progetto non è interessata da alcuno degli elementi di tutela in oggetto
		1.1 sistema forestale e boschivo (art. 10 P.T.P.R.)	
		1.2 zona di tutela della cosa e dell'arenile (art. 15 P.T.P.R.)	
		1.3 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 P.T.P.R.)	
		1.4 crinali, individuati dai P.T.C.P. come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, c.1, lettera a., del P.T.P.R.	
		1.5 calanchi (art. 20 c.3 P.T.P.R.)	
		1.6 complessi archeologici ed aree di accertata cor archeologica (art. 21 c.3 lettere a. e b1. Del P.T.P.F	
		1.7 immobili e aree di notevole interesse	

Aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo		Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
	<p>pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141bis del medesimo Decreto Legislativo</p> <p>1.8 aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della L. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"</p>	
	Le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L.394/1991, nonché della L.R. 6/2005.	L'area di progetto non è interessata da alcuno degli elementi di tutela in oggetto.
	Le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/1991 nonché della L.R. 6/2005.	
	Le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000, designata in base alla Direttiva 92/409/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale), nonché delle Zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.	
	Le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate sulla base della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti le acque lentiche costiere, così come individuate con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1224/08.	

Tabella 4.1.1 – Valutazione sintetica della coerenza con le disposizioni del Punto A) dell'Allegato 1 della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 28 del 2010

Nella Tavola fuori testo 10 è riportato lo stralcio della "Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici - Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica")" (fig.4.1.1), con l'indicazione dell'area interessata dalle installazioni di progetto. In riferimento a tale carta, si specifica che essa "costituisce una rappresentazione meramente ricognitiva delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A dell'allegato I alla D.A.L. n. 28/2010) e di quelle considerate idonee all'installazione degli stessi (lettera B dell'allegato I alla D.A.L. n. 28/2010)".

Dalla lettura della "Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici", analizzata congiuntamente alle indicazioni contenute nella Deliberazione, si evince che l'area interessata dal progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra in valutazione non ricade in nessuna delle aree prese in considerazione dal punto A) e B) dell'Allegato 1 in oggetto.




Figura 4.1.1 – Carta unica dei Criteri Generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici in Emilia Romagna – in magenta l'area di progetto.

4.2 AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 387/2003 SS.MM.II.

Il D. Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii., "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", imposta la politica sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia.

Il Decreto è principalmente finalizzato a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario e a favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili; si applica in particolare all'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel Decreto sono presenti, inoltre, le norme per l'incremento della quota minima di energia da fonte rinnovabile che i produttori devono acquisire sul mercato o produrre in proprio.

L'articolo 12 del D. Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii., che definisce gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili come opere "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti", ha introdotto importanti indicazioni per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative: è, infatti, previsto che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla

costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico.

Il D. M. 10/09/2010 specifica che i contenuti minimi per l'autorizzazione unica sono riportati al punto 13.1 dello stesso, dove viene specificato che l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica è corredata da:

- a) *progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale;*
- b) *relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo [...];*
- c) *la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;*
- d) *una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;*
- e) *un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW.*
- f) *nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;*
- g) *per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, nel senso precisato al punto c), dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;*

[...]

preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della delibera Aeeg ARG/elt 99/08

e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente;

- h) al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;*
- i) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al Dpcm 12 dicembre 2005;*
- j) ove prescritta, documentazione prevista dal D. lgs. 4/2008 per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);*
- k) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;*
- l) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, [...];*
- m) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria di cui al punto 3.1, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;*
- n) copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai sensi del punto 13.3.*

L'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato 1.

Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Il DM 10/09/2010, inoltre, specifica quali siano le opere connesse all'impianto, individuate al punto 3 dello stesso Decreto; nello specifico tra le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, [...] In riferimento alle connessioni alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, non sono opere connesse, ai fini dello svolgimento del procedimento di autorizzazione del singolo impianto, i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti esistenti facenti parte della rete di trasmissione nazionale e inclusi da

Tema nel piano di sviluppo ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, che viene sottoposto a VAS e all'approvazione del Ministero sviluppo economico. [...]

Fatto salvo quanto disposto dal punto precedente, le infrastrutture di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale inserite nell'elenco delle connessioni allegato al piano di sviluppo di detta rete sono considerate opere connesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

In riferimento alle connessioni alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, non sono opere connesse gli interventi sulla linea di distribuzione per cui è prevista la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ai sensi dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tra le opere connesse sono comunque inclusi gli interventi necessari al collegamento del singolo impianto alla linea stessa, a prescindere dal loro assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale, indicati e concordati dal produttore nel preventivo.

4.3. NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE ALLE LINEE ELETTRICHE

Per poter immettere in rete le potenze elettriche di progetto si rende necessario realizzare adeguate opere di connessione. Per ulteriori dettagli in merito alla progettazione del collegamento alla rete elettrica si rimanda alla consultazione della documentazione tecnica di progetto. In questa sede è sufficiente ricordare che la soluzione tecnica minima indicata da Terna S.p.a. nel preventivo di connessione (c.d. STMG) prevede che la centrale collegata in antenna a 132 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) RTN a 132 kV, da realizzarsi con moduli compatti integrati, da inserire in entrata – esce alla linea RTN a 132 kV “Centro Energia Sez. – Ferrara Sud”, previo potenziamento di cui al Piano di Sviluppo Terna della linea 132 kV RTN “Centro Energia Sez – Ferrara Sud”.

Il tracciato MT in progetto presenterà uno sviluppo lineare superiore a 500 m e sarà, quindi, subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione, ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i., articolo 2, comma 2, lettera b).

L'ottenimento della sopra indicata autorizzazione presuppone, inoltre, il rilascio di pareri/nulla osta come da indicazioni contenute nel R.D. n. 1775/1933 s.m.i. (con particolare riferimento all'articolo 120 per quanto attiene alle interferenze che la realizzazione di una linea di collegamento può generare). Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della L.R. 10/1993 s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione qui discussa è delegata alla Provincia (ora A.R.P.A.E. SAC); l'iter autorizzatorio in oggetto sarà svolto all'interno della procedura del Provvedimento Autorizzatorio Unico (P.A.U.R.).

5. PRESENZA DI ALTRI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA

I principali strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell'Unione Europea sono la Direttiva 79/409/CEE, nota come "Direttiva Uccelli", e la Direttiva 92/43/CEE, nota come "Direttiva Habitat". Queste direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri. In particolare, contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati).

Le due direttive prevedono, inoltre, la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche, e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), se identificate in base alle specie e agli habitat della "Direttiva Habitat". L'obiettivo finale è quello di creare una rete europea di zone speciali di conservazione denominata Natura 2000, attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

Il D.P.R. 08/09/1997 n.357, recante attuazione della summenzionata Direttiva 92/43/CEE, stabilisce che le Regioni devono individuare l'elenco delle aree in possesso dei requisiti previsti dalle direttive comunitarie e darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente, che successivamente formula la proposta ufficiale di riconoscimento del sito alla Commissione europea.

Con riferimento al summenzionato D.P.R., la Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna con la Deliberazione 15 luglio 2002 n.1242 ha approvato l'elenco aggiornato e le nuove perimetrazioni delle aree regionali designate o da designare come pSIC (proposte di Siti di Importanza Comunitaria).

Nel caso di specifico interesse si evidenzia che le aree di progetto ricadono esternamente al ZSC - ZPS IT (fig. 11) quali:

- IT406009 "Bosco di Sant'Agostino", tipologia ZSC, che si trova a circa 12,38 km a Nord-Ovest dell'intervento;
- IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e cavo Napoleonico", tipologia ZSC/ZPS, che si trova a circa 11,68 km ad Ovest dell'intervento;
- IT4050024 "Biotopi e ripristino ambientale di Budrio e Minerbio", tipologia ZSC/ZPS, che si trova a circa 7,5 km dall'intervento.

Non è quindi possibile alcuna interazione, diretta o indiretta, tra l'intervento in progetto e gli elementi esistenti della Rete Natura 2000.

Ciò premesso, essendo il progetto dell'impianto fotovoltaico soggetto a VIA (sia pur volontaria), ai sensi di quanto previsto dalla Tabella F punto 6 della DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 deve comunque essere obbligatoriamente effettuata la pre-valutazione (o, laddove ritenuto necessario, la Valutazione di Incidenza) per l'espletamento della procedura. Nel caso specifico, in base a quanto sopra riportato circa la distanza dell'impianto in progetto dal sito Natura 2000 ed agli approfondimenti effettuati

all'interno dell'elaborato "Valutazione degli impatti, misure di mitigazione e monitoraggio" del presente Studio di Impatto Ambientale (Capitolo 3.5 "Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi"), e considerato altresì che le attività di cantiere e le opere in progetto interessano un'area agricola, si ritiene che non ci siano impatti significativi nei confronti di habitat e specie tutelati dal Sito Rete Natura 2000 (Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE). Non è pertanto necessario effettuare la Valutazione di Incidenza (Fase 2).

L'Ente competente alla procedura Pre-valutazione di incidenza, senza modulo di pre-valutazione, è l'Ente che approva il Progetto (vedi Tabella D del paragrafo 3.2 della D.G.R. n. 1191/2007), in questo caso la Regione Emilia Romagna.

6. VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICI

6.1 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA

L'ambito entro cui saranno installati i pannelli fotovoltaici e le cabine dell'impianto in progetto non interessa aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n.42/2004 s.m.i., articolo 142, comma 1, lett. c) elett. g) (Figura 6.1.1).

Art. 20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi

1. Sono stabiliti per gli strumenti di pianificazione subregionali i seguenti indirizzi: devono essere tutelati i crinali, anche non ricadenti nella delimitazione di cui al primo comma del precedente articolo 9, dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista; devono essere individuati gli elementi caratterizzanti particolari modalità di infrastrutturazione del territorio (strade, ponti, canali, argini, terrazzamenti e simili), ove presenti nei sistemi, nelle zone e negli elementi di cui al presente titolo, e dettate le relative disposizioni di tutela; devono essere definite le caratteristiche costruttive, tipologiche e formali coerenti con le tradizioni locali, nel cui rispetto devono essere effettuati gli interventi previsti o consentiti nei sistemi, nelle zone e negli elementi di cui al presente titolo.
2. Fino all'entrata in vigore di strumenti di pianificazione subregionale che provvedano ad individuare i dossi di pianura che, per rilevanza storico-testimoniale e consistenza fisica, costituiscono elementi di connotazione degli ambienti vallivi e di pianura, dettando specifiche disposizioni volte a tutelare le funzioni idrauliche, funzionali e testimoniali, sui dossi di pianura, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, vale la prescrizione per cui sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere, essendo comunque escluse le attività estrattive.
3. Sui calanchi, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico,

ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica. Le Province possono provvedere, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, ad individuare tra i calanchi indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano quelli che, per caratteristiche riscontrate e puntualmente motivate, non debbano essere soggetti alle prescrizioni di cui al presente comma.

Il tipo di installazione previsto non prevede opere di fondazione ma solo pali fissi nel terreno, ciò non altera la morfologia del terreno, e non entra in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici. Sono, inoltre, previste opere di mitigazione ambientale che inseriscono il progetto all'interno del contesto urbano e naturale in maniera armonica.

Art. 23 Zone di interesse storico-testimoniale

1. Quali zone di interesse storico-testimoniale il presente Piano disciplina: il sistema dei terreni interessato dalle "partecipanze" individuate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano; le aree interessate alle "partecipanze" anche se non individuate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano; i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura; le aree assegnate alle università agrarie, comunali, comunelli e simili e le zone gravate da usi civici, non individuate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano.
2. Le Province ed i Comuni provvedono con i propri strumenti di pianificazione a disciplinare le aree ed i terreni di cui al primo comma previa perimetrazione di quelli di cui alle lettere b., c. e d., nel rispetto dei seguenti indirizzi: le aree ed i terreni predetti sono di norma assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni seguenti; va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale; gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

Il collegamento tra l'impianto e la centrale di AT di ARANOVA avviene attraverso un cavidotto interrato ad una profondità di almeno 1,6 m, questo evita qualsiasi tipo di alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale. Si può, dunque, affermare che il progetto è conforme con le previsioni di Piano.



PTPR - PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA




Figura 6.1.1 – Vincoli paesaggistici insistenti nell'area studio con indicato il perimetro dell'area d'intervento.

6.2 AREE CONTERMINI

Come specificato nelle *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* (D. M. Sviluppo economico 10 Settembre 2010), così come espresso al punto 14.9 dello stesso documento, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa:

a) *al procedimento per l’autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;*

[...]

c) *al procedimento per l’autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall’articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell’ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell’allegato 4; per gli altri impianti l’ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell’impianto.*

In merito alla definizione del suddetto ambito distanziale, il punto b) del paragrafo 3.1 dell’Allegato 4 dello stesso decreto specifica che le aree contermini sono [...] *distanti in linea d’aria non meno di 50 volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore (nel caso specifico con riferimento alla massima altezza da terra dell’impianto).*

Le indicazioni sopra riportate, riguardanti originariamente gli impianti eolici, sono in realtà, applicabili anche per gli impianti fotovoltaici, considerando, in luogo dell’altezza degli aerogeneratori, l’altezza delle altre componenti d’impianto, quali moduli, cabine, recinzioni, ecc.

Nel caso in esame, considerando cautelativamente una massima altezza da terra della porzione più alta dei pannelli fotovoltaici di circa 3 m, l’area contermine risulterebbe pari a 150 m, al pari di quella generata dalla massima altezza delle cabine (che saranno anch’esse alte circa 3 m).

L’impianto fotovoltaico ricade all’interno dell’ambito distanziale individuato come sopra descritto; pertanto, in base a quanto stabilito dalle Linee guida, parte dell’area di progetto è da considerarsi “contermine” all’area studio sottoposta a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per questo motivo il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) sarà chiamato ad esprimere parere nel Procedimento Unico (sebbene l’impianto e le opere connesse risultino, come già sottolineato, completamente esterni ad aree vincolate paesaggisticamente).

L’area di progetto risulta essere in prossimità di un’area studio, risultante dell’analisi del Piano Territoriale Paesistico Regionale – Regione Emilia Romagna, determinata dall’art. 32, tuttavia si è tenuto conto dei 150 m di distanza tra questa e gli impianti fotovoltaici (figura 6.2.1.).

Art. 32 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed "aree studio"

1. La Regione, le Province ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa, agli ambiti territoriali a tal fine perimetrati nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi delle dune dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; aree ed edifici delle colonie marine; il recupero di strutture insediative storiche non urbane.
2. I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri di tali ambiti e provvedono, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano per le zone e gli elementi che ricadono nei perimetri predetti.
3. La Regione provvede, con atti riferiti alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, alla più precisa individuazione dei criteri, delle modalità e delle risorse per la definizione e l'attuazione dei progetti di cui al primo comma.
4. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano perimetrano altresì delle "aree studio" ritenute meritevoli di approfondita valutazione in funzione degli obiettivi di cui al precedente articolo 1. Gli strumenti di pianificazione infraregionali e/o comunali, qualora l'area ricada interamente nel territorio di competenza, sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le caratteristiche delle predette aree, ed a dettare per esse disposizioni coerenti con le predette finalità ed i predetti obiettivi.




Figura 6.2.1 – Stralcio del PTPR_Distanza ai sensi del D. M. 10 Settembre 2010 a partire dal vincolo dell'area studio situata ad Ovest dell'ambito interessato dall'ubicazione dei pannelli fotovoltaici

Come evidenziato dalla figura 6.2.1 l'area di progetto non risulta essere "contermine" con l'area studio deliberata dall'art. 32 del Piano Territoriale Paesistico Territoriale.

7. ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI, INTESI, CONCESSIONI, LICENZE PARERI DA ACQUISIRE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Affinché l'intervento in progetto possa essere realizzato dovranno essere richieste le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri o nulla osta riepilogati sinteticamente nella tabella seguente (Tabella 7.1). Per la definizione dell'elenco completo e degli Enti convocati in Conferenza dei Servizi si rimanda alla consultazione della documentazione amministrativa allegata all'istanza.

Ente Competente	Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta
Comune di Ferrara	Autorizzazione per vincolo idrogeologico
Enti militari (vedi elenco allegato all'istanza)	Pareri/nulla osta/riscontri di competenza
Agenzia delle Dogane	Parere
A.U.S.L.	Parere sanitario
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Parma e Piacenza	1. Parere in merito all'interessamento di aree contermini individuate ai sensi delle Linee guida D.M. 10 settembre 2010 2. Nota di riscontro per procedimenti <i>in itinere</i>
ARPAE Servizio territoriale Distretto di Parma	1. Parere su impatto acustico 2. Parere su Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti 3. Parere su impatto elettromagnetico
Comando Vigili del Fuoco	Parere
A.R.P.A.E. - SAC	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici ai sensi della L. R. 10/93 ss.mm.ii. (linea > 500 m e di 15000 V – MT)
Regione	Pre-valutazione Di incidenza

Tabella 7.1 – Riepilogo autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, assensi comunque denominati per la realizzazione dell'intervento in progetto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e dell'art. 15 della L. R. 4/2018, nel caso di procedimenti di V.I.A. di competenza regionale, la procedura di V.I.A. nonché la valutazione ed il rilascio di tutte le altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, sono ricompresi nel **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**.